

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1292 del 6 Maggio 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Soliera (MO) al foglio 36, mappali 603, 604 (entrambi ex mappale 543), 605, 606, 607 (tutti ex mappale 544), 608, 609, 610 (tutti ex mappale 547), 546.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici

provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei con le connesse opere funzionali e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento, e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento richiesti dalle Amministrazioni comunali di riferimento, ovvero le operazioni di collaudo, laddove ultimate;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalla procedura relativa agli EST;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013, si è proceduto in tal senso, notificando alla ditta interessata dal procedimento espropriativo l'indennità provvisoria determinata dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 55 del 12/09/2012 e n. 978 del 02/10/2013 è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa al Lotto 25 EST, mentre con decreti del Commissario Delegato n. 23 del 17/08/2012 e n. 608 del 15/07/2013 è stato

approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa al Lotto 27 EST;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato atto che le aree originariamente immesse in possesso sono site in Comune di Soliera (Mo), catastalmente identificate al Foglio 36, Mappali 543, 544, 546 e 547 ed intestate a Taschini Marino nato a Fabbrico (Re) il 08/07/1941, codice fiscale TSCMRN41L08D450R;

Dato atto che in seguito ai frazionamenti all'uopo redatti, i mappali originariamente immessi risultano ad oggi così frazionati: mappale 543 suddiviso nei mappali 603 e 604, mappale 544 suddiviso nei mappali 605, 606 e 607, mappale 547 suddiviso nei mappali 608, 609 e 610;

Rilevato che a seguito della notifica effettuata la ditta Taschini Marino ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'Autorità Espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità con decreto n. 1520 del 28/11/2013;

Dato atto che successivamente la proprietà Taschini Marino ha sottoscritto con il comune di Soliera (Mo), in data 27/03/2015, l'atto di "cessione gratuita di aree al comune a seguito di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/03/2000 n. 20", davanti al Dott. Vincenzi Paolo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena con Repertorio n. 272428, Raccolta n. 41870, registrato a Carpi il 23/04/2015 n. 2408 serie 1T, nel quale è pattuito, tra gli altri, al punto 8) che "il signor Taschini Marino dichiara di accettare l'indennità di esproprio dalla Regione Emilia Romagna, contenuta nella notificazione della stessa CR 2013.0015076 del 17.7.2013, quale indennità definitiva di esproprio relativa ai terreni già identificati con i mappali 543, 546, 544 e 547...";

Rilevato che conseguentemente a tale esplicita accettazione dell'indennità proposta alla proprietà in oggetto l'Autorità Espropriante ha disposto la liquidazione diretta dell'indennità con decreto n. 655 del 11/03/2016, mentre la somma precedentemente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti è stata svincolata con decreto n. 656 del 11/03/2016;

Evidenziato che le aree oggetto di esproprio sono identificate dai mappali 546, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 e 610;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del relativo decreto di esproprio dei beni oggetto del procedimento a favore del Commissario Delegato;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

DECRETA

- 1) di dare atto che in seguito ai frazionamenti all'uopo redatti, l'area sita nel Comune di Soliera (MO) ed identificata al Foglio 36, mappale 543, è stata suddivisa nei mappali 603 e 604, il mappale 544 è stato suddiviso nei mappali 605, 606 e 607, ed infine il mappale 547 è stato suddiviso nei mappali 608, 609 e 610;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento del diritto di

proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in L. n. 122/2012, relativo agli immobili censiti al Catasto del:

- Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 603 di m² 3.961 (ex mappale 543);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 604 di m² 14 (ex mappale 543);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 605 di di m² 997 (ex mappale 544);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 606 di m² 95 (ex mappale 544);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 607 di m² 1 (ex mappale 544);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 608 di m² 302 (ex mappale 547);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 609 di m² 22 (ex mappale 547);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 610 di m² 1 (ex mappale 547);
 - Comune di Soliera (MO), Foglio 36, Mappale 546 di m² 1.325;
- 3) di dare atto che gli immobili di cui sopra risultano catastalmente intestati a Taschini Marino, nato a Fabbrico (RE) in data 08/07/1941, e residente in Via Ferrara 1, 41012 Carpi (MO), C.F. TSCMRN41L08D450R;
- 4) di dare che la proprietà Taschini Marino ha sottoscritto con il comune di Soliera (Mo), in data 27/03/2015, l'atto di "cessione gratuita di aree al comune a seguito di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/03/2000 n. 20", davanti al Dott. Vincenzi Paolo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena con Repertorio n. 272428, Raccolta n. 41870, registrato a Carpi il 23/04/2015 n. 2408 serie 1T, nel quale è pattuito, tra gli altri, al punto 8) che "il signor Taschini Marino dichiara di accettare l'indennità di esproprio dalla Regione Emilia Romagna, contenuta nella notificazione della stessa CR 2013.0015076 del 17.7.2013, quale indennità definitiva di esproprio relativa ai terreni già identificati con i mappali 543, 546, 544 e 547...";
- 5) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) si è disposto, a seguito dell'accettazione di cui al punto che precede, la liquidazione dell'indennità dovuta con decreto n. 655 del 11/03/2016 e lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti con decreto n. 655 del 11/03/2016 a favore di Taschini Marino;
- 6) l'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 597.902,00 (diconsi Euro cinquecentonovantasettemilanovecentodue/00), al netto delle maggiorazioni di legge, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;
- 7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;

- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 – Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
- 12) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti, che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 13) di dare atto che gli importi per le spese di notifica sono ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 15) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)